

REGOLAMENTO N.

**RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO E
TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA URGENZA**

AI SENSI DEL D.LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017 E S.M.I.

Premessa

In relazione ai rapporti intercorrenti tra ARES 118 e le Organizzazioni di volontariato si ritiene dover necessariamente normare le convenzioni e le modalità di rendicontazione dei costi definite dalle stesse secondo quanto previsto dagli artt. 56 e 57- del Dlgs 117/17 e l'appartenenza alla Rete Nazionale ex art. 41 comma 2 Dlgs 117/17.

Art 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la rendicontazione riferita servizi a postazione fissa, in turni H12 o H24. ARES 118 riconosce esclusivamente i costi effettivamente sostenuti nel periodo di durata della Convenzione, secondo il criterio della competenza temporale, e quelli direttamente riferibili univocamente a eventuali attività di avvio delle operazioni convenzionali, nel rispetto del principio, posto dall'art. 56 c.1 e 2 del D.lgs. 117/17, secondo cui il ricorso allo strumento convenzionale è ammesso se più favorevole rispetto al ricorso al mercato e il rapporto convenzionale non determini alcun corrispettivo per il servizio reso, ma il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e congrue rispetto all'attività, con esclusione di ogni voce riconducibile a margine di gestione, utile d'impresa e riserve di profitto.

Il costo è ammissibile se rispetta i seguenti requisiti:

- Il costo non deve essere direttamente finanziato o rimborsato a qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche o da soggetti privati. L'Associazione è tenuta a trasmettere una autodichiarazione relativa ai finanziamenti ricevuti, indicandone l'utilizzo.
- I costi richiesti a rimborso devono essere coerenti e pertinenti con l'attività oggetto di convenzione ed essere riferiti al periodo oggetto di verifica, secondo il principio di competenza economica;
- I costi devono essere provati con documenti contabili e attestazioni di avvenuto pagamento, riferibili con certezza al periodo di servizio svolto.
- Il costo deve rispettare il principio di sana gestione finanziaria, razionale allocazione delle risorse ed economicità della gestione.
- Il costo deve essere analiticamente rilevato ed imputato alle diverse attività dell'OdV;
- L'IVA può costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato. L'Associazione che sottoscrive la convenzione dovrà dichiarare in sede di rendicontazione il proprio regime IVA.
- I costi per spese straordinarie sono ammissibili se riconducibili a esigenze di servizio e indispensabili per la prosecuzione del servizio.

Non sono ammissibili i costi relativi a:

- multe, ammende, penali e spese legali;
- automobili o altri veicoli non utilizzati per l'attività convenzionata. Il costo per i mezzi di riserva chiesti in convenzione sono rimborsati nei limiti e con le modalità previste nel presente regolamento.

Tutti i costi dovranno essere rendicontati mediante collegamento al portale ARES 118.

ARES 118 ha il dovere e il potere di svolgere ogni attività di controllo. Le Associazioni sono tenute a collaborare.

Servizi aggiuntivi

In caso di erogazione del servizio in forma aggiuntiva in caso di maxiemergenze e grandi eventi, nelle modalità disciplinate dalla convenzione, all'OdV spetta il rimborso dei costi in base alle ore di servizio prestate. Sono ammissibili a rimborso, nelle modalità analoghe a quelle descritte all'art. 3, le spese relative alle voci di costo n. 1. Automezzi e carburante, 4. Personale 5. Materiale sanitario di consumo, 6. Costi amministrativi, 7. Quote di ammortamento, dell'allegato A / B / C / D applicabile in base alla tipologia di risorsa.

In caso di richiesta di impiego di moduli operativi diversi da quelli definiti dalla convenzione, l'OdV potrà presentare un preventivo relativo all'impiego delle risorse necessarie. Il rendiconto delle spese avviene nelle medesime modalità previste per le postazioni oggetto di Convenzione e contestualmente alla presentazione del rendiconto del semestre di riferimento.

Art. 2 – Preventivo e acconto

In sede di co-progettazione, ovvero entro 30 giorni antecedenti alla nuova annualità di servizio, l'OdV presenta il preventivo di gestione, corrispondente alla tabella A / B / C / D in base alla tipologia di postazione, con indicazione dell'eventuale avvalimento del supporto della propria Rete Associativa Nazionale (ex art. 41 del D.lgs. 117/17) o di altra OdV iscritta al RUNTS nella sezione della Regione Lazio per una o più delle voci previste dalla tabella A / B / C / D, ad esclusione della voce 4. Personale. Secondo quanto previsto dalla convenzione, l'avvalimento del volontariato della propria rete associativa è sempre possibile e non deve essere dichiarato in fase di preventivo. L'OdV può, ai fini di pianificazione economica, elaborare una revisione a ribasso del preventivo per le annualità successive alla prima, fermo restando che tale preventivo, rappresentando esclusivamente un valore massimo rendicontabile e non il valore effettivamente riconosciuto forfettariamente per la prestazione del servizio, non è oggetto di valutazione a fini competitivi ma solo di pertinenza e coerenza con l'attività. Per ogni annualità successiva alla prima l'OdV può confermare o chiedere di mutare l'avvalimento di risorse della Rete o di altre OdV. Non sarà possibile avvalersi di risorse diverse a quelle preventivamente autorizzate da ARES 118. Le modalità di ristoro dei costi sostenuti dai soggetti compartecipanti sono definite all'art. 3.

L'OdV può richiedere l'erogazione di un anticipo fino **al 100% del valore massimo rendicontabile del successivo semestre di attività**. L'erogazione dell'anticipo avviene a cadenza semestrale, nelle modalità indicate nel successivo art. 3. Le eventuali somme anticipate e non rendicontate sono recuperate a conguaglio a valere sull'acconto successivo.

A garanzia dell'anticipo erogato, per ogni anno o per l'intera durata della convenzione l'OdV dovrà stipulare e trasmettere ad ARES 118 idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa sul valore dell'acconto per ogni postazione gestita. La polizza è mantenuta attiva dall'OdV per tutta la durata della convenzione, fino alla validazione dell'ultimo rendiconto da parte di ARES 118 che consentirà il recupero integrale dell'anticipo erogato. La polizza deve prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta di ARES 118.

L'erogazione dell'acconto avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della polizza fideiussoria, previa verifica della regolarità del DURC e assolvimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 L. 136/10.

Art. 3 – Rendicontazione dei costi

La procedura di rendicontazione è così articolata:

1. In sede di avvio della convenzione, l'OdV carica sul portale informatico di ARES 118 le voci di costo costituenti il preventivo di spesa per l'anno di servizio, le quali definiscono il massimo rendicontabile annuale. Contestualmente, l'OdV inserisce i documenti richiesti *una tantum* per la costituzione del rapporto convenzionale, sottratti così a produzione e caricamento semestrali salvo intervento di modifiche nel corso del rapporto:
 - a. Contratto di leasing, noleggio, comodato o acquisto del veicolo primario e di quello sostitutivo;
 - b. Carte di circolazione, tagliandi assicurativi, polizze, autorizzazioni regionali inerenti ai veicoli;
 - c. Contratti di lavoro e collaborazione professionale del personale;

- d. Contratto di affitto, comodato o titolo di possesso degli immobili;
- e. Contratti di leasing, noleggio, comodato o acquisto delle attrezzature sanitarie elettromedicali;
- f. Polizze assicurative dei Volontari, dipendenti e della sede;
- g. Eventuali altri documenti richiesti da ARES 118 *una tantum*.

Contestualmente all'avvio della convenzione, l'OdV emette fattura in acconto per un valore pari al 100% dell'importo richiesto in acconto per il primo semestre di attività.

2. Entro quindici giorni successivi alla chiusura del semestre di attività il Soggetto assegnatario trasmette ad ARES 118, per ciascuna postazione di soccorso a questo assegnata, dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo precedente, utilizzando esclusivamente il portale informatico predisposto da ARES 118. Le spese richieste a rimborso devono essere coerenti e pertinenti con l'attività oggetto di convenzione ed essere riferite al periodo oggetto di verifica, secondo il principio di competenza economica.
 - a. Per ciascuna voce di spesa il Soggetto assegnatario deve produrre adeguati giustificativi a sostegno della spesa rendicontata, corredati da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - b. In sede di inserimento, è necessario dare evidenza dei calcoli effettuati per la determinazione delle somme oggetto di rendicontazione. In fase di caricamento, è inoltre necessario procedere a imputare ogni spesa alla voce di costo corrispondente;
 - c. I costi non interamente e direttamente attribuibili all'attività oggetto di convenzione devono essere rendicontati esclusivamente per la quota parte imputabile all'attività oggetto di convenzione;
 - d. In caso di momentanea impossibilità ad allegare detta documentazione, il legale rappresentante dell'Associazione può allegare una autodichiarazione, che sarà oggetto di successiva verifica mediante produzione della documentazione.

Contestualmente alla presentazione del rendiconto semestrale, l'OdV emette fattura per l'acconto pari al 100% del valore massimo dell'anticipo richiesto per il semestre successivo. Eventuali somme anticipate e non rendicontate, sono recuperate a conguaglio dall'anticipo successivo.

3. ARES effettuerà la verifica dei costi rendicontati, secondo quanto riportato nel presente regolamento e, tra l'altro: della necessità della spesa, delle esigenze di servizio che l'hanno determinata, della congruità dei prezzi di acquisto dei beni e servizi, della validità formale dei documenti allegati dall'OdV, ovvero delle cause che ne hanno determinato la mancata allegazione, della correttezza dei calcoli. ARES 118, qualora ritenga non sufficiente la documentazione presentata o rilevi l'esigenza di acquisire nuova documentazione, richiede chiarimenti e integrazioni che l'Assegnatario è tenuto a trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta. In sede di verifica dei costi, ARES 118 si riserva di applicare criteri ulteriori e differenti nei casi in cui non sia garantito il rispetto dei criteri di coerenza e di congruità della spesa rendicontata rispetto all'attività svolta. È facoltà del Soggetto assegnatario trasmettere le proprie osservazioni, richiedendo eventuali chiarimenti o modifiche. È facoltà dei Soggetti assegnatari presenziare all'attività di verifica, partecipando agli incontri organizzati da ARES 118.
4. Al termine dei controlli, e comunque entro il termine di sei mesi successivi al semestre rendicontato, coincidente con la soglia di presentazione del nuovo rendiconto periodico, ARES 118 esporrà la rendicontazione dei costi approvata sul proprio portale web. Contestualmente trasmetterà ai Soggetti assegnatari il prospetto finale contenente gli importi rimborsabili e le note redatte in fase di verifica (c.d. verbale di verifica). Il verbale predisposto in fase di verifica viene sottoscritto dai soggetti che hanno preso parte all'attività di controllo, dal legale rappresentante del Soggetto assegnatario da ARES 118. L'eventuale somma anticipata e non ammessa a rendiconto viene recuperata a conguaglio dall'anticipo successivo.

5. Il verbale di verifica deve essere corredato da una dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000, dal Legale rappresentante del Soggetto, da presentare su apposito modello predisposto da ARES 118, attestante la correttezza amministrativa e fiscale delle spese oggetto di rimborso; che i costi oggetto di rimborso sono stati effettivamente sostenuti dal Soggetto assegnatario per l'esecuzione del servizio oggetto di convenzione; che il personale non volontario utilizzato per l'espletamento delle prestazioni è impiegato nel rispetto della normativa vigente in materia contrattuale, previdenziale e assicurativa e che tutti i relativi adempimenti sono stati rispettati; che i rimborsi assicurativi ricevuti, riferiti a spese rendicontate, anche parzialmente e/o in anni precedenti rispetto a quello oggetto di verifica, sono stati correttamente portati in detrazione alle voci di spesa esposte; che le spese richieste a rimborso non sono state e non saranno oggetto di rimborso o donazione, anche parziali, da parte di altri soggetti pubblici o privati, ad eccezione dei contributi di cui all'art. 73 comma 2, lett. c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La documentazione oggetto di autodichiarazione ex DPR 445/2000 resta agli atti dell'OdV che la esibirà in caso di richiesta da parte di ARES 118.

Esempio:

- 1) In fase di avvio l'OdV presenta la fidejussione per il valore massimo rendicontabile del primo anno di attività o, in alternativa, per il valore dell'intera convenzione. Contestualmente l'OdV emette fattura di acconto pari al 100% dell'importo massimo rendicontabile del primo semestre di attività;
- 2) Entro 30gg dal ricevimento della fattura e dalla verifica della fidejussione, ARES 118 eroga l'anticipo;
- 3) Entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione del primo semestre di attività, l'OdV presenta la rendicontazione ad Ares del semestre precedente e contestualmente emette fattura per l'acconto del semestre successivo, decurtandola di eventuali somme già anticipate e non rendicontate nel semestre appena trascorso;
- 4) ARES 118, entro la conclusione del semestre successivo, verifica la congruità della rendicontazione trasmessa dall'OdV, richiedendo eventuali integrazioni e, qualora registri uno scostamento tra quanto erogato in anticipo e quanto rendicontato dall'OdV, chiede a quest'ultima di emettere fattura a conguaglio per l'importo che eccede l'acconto ricevuto ovvero decurta le somme anticipate e non rendicontate, o non ammesse a rendiconto, dall'erogazione dell'anticipo successivo;

Per i contributi di cui all'art. 73, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 le fatture indicate nella domanda trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono essere inserite nella rendicontazione riferita al medesimo anno, nelle more della conclusione dell'istruttoria finalizzata all'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo e dell'importo del contributo stesso. Il rimborso di tali fatture è comunque consentito esclusivamente per la quota parte non oggetto di contributo da parte del Ministero. A tal fine, per determinare la quota parte oggetto di contributo ministeriale devono essere considerate le percentuali di rimborso indicate nell'ultimo decreto ministeriale di attribuzione disponibile. Il Soggetto assegnatario è tenuto a presentare la domanda trasmessa al Ministero e l'elenco delle fatture eventualmente inserite nella rendicontazione presentata, con il dettaglio delle voci di spesa in cui tali fatture sono state inserite e il relativo criterio di imputazione utilizzato. Eventuali variazioni derivanti dall'applicazione delle corrette percentuali di rimborso pubblicate dal Ministero, che modificano in modo significativo le quote rimborsabili, possono essere segnalate in sede di verifica delle successive rendicontazioni, fatta salva la possibilità per ARES 118 di recuperare eventuali quote in caso di cessazione della convenzione.

Qualora l'OdV abbia dichiarato in fase di co-progettazione di avvalersi di risorse, beni, servizi e immobili di altre OdV presenti sul territorio regionale facenti parte della medesima Rete, saranno ammesse a rendiconto con le stesse modalità e con i medesimi tetti le spese sostenute dalle predette OdV, purché l'OdV firmataria presenti in sede di rendicontazione il successivo ribaltamento o pagamento delle relative somme al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, mediante presentazione di copia della disposizione di pagamento tracciabile ai sensi dell'art. 3 della L. 136/10. Lo stesso si applica per l'impiego di Volontari di altre OdV della medesima rete, sempre possibile ai

sensi della convenzione. La rendicontazione dovrà essere in ogni caso presentata e certificata dal soggetto firmatario della Convenzione.

I tetti interni di spesa, ad eccezione della voce 8. prevista per i costi indiretti, di sviluppo associativo, coordinamento l'attività di rendicontazione, rappresentano soglie indicative soggette a osmosi interna, che possono subire scostamenti in sede di rendicontazione, ad invarianza del valore massimo rendicontabile. **Le quote percentuali di ammortamento annuale, riferite al valore complessivo del bene rendicontato, non possono essere superate, ferma restando la variabilità del tetto massimo per la relativa voce, soggetta a osmosi interna.**

In sede di rendicontazione, per ogni spesa deve essere indicata la voce di costo cui la stessa afferisce.

Il rendiconto semestrale può non corrispondere a **6/12 (sei dodicesimi)** del valore massimo rendicontabile, fermo restando che la somma dei rendiconti **semestrali** non deve superare l'importo massimo annuale, escluso il carburante e le eventuali spese accessorie ammesse dal presente regolamento (es. straordinari del personale).

Art. 4 – Criteri di imputazione per categoria di spesa

1 Impiego degli automezzi

1.0	IMPIEGO DEGLI AUTOMEZZI
1.1	Assicurazione automezzi
1.2	Manutenzione ordinaria automezzi
1.3	Manutenzione straordinaria automezzi
1.4	Pulizia e sanificazione automezzi
1.5	Carburante (a rendiconto in base ai chilometri mensili effettuati e documentati)

Assicurazione

I costi dei premi assicurativi saranno considerati ammissibili ove riferiti al mezzo individuato espressamente nell'atto convenzionale e al mezzo sostitutivo (in quota 25% del totale). Per ottenere il riconoscimento del suddetto costo, alla prima richiesta di rimborso dovrà essere fornita prova dell'avvenuto pagamento dei premi.

Manutenzione ordinaria

Nei costi di manutenzione ordinaria rientrano i tagliandi, la sostituzione degli pneumatici e delle pastiche e dischi dei freni, in base ai chilometri effettivamente percorsi. Il rimborso di un treno di pneumatici deve essere previsto ogni 30.000km circa. Sono inoltre ammissibili le spese di manutenzione del vano sanitario, verifica di sicurezza e funzionalità degli impianti dell'ossigeno ed elettrico di bordo, eventuali costi per materiale consumabile relativo alla minuta manutenzione, opportunamente documentata sul libretto di bordo (cartaceo o digitale) del veicolo, come previsto dalla convenzione (spazzole per tergicristalli, olio motore, ecc.). Ai fini del rimborso, l'OdV deve presentare le fatture e le quietanze di pagamento, unitamente al libretto di bordo con trascrizione degli interventi svolti sul veicolo. I costi sono ammissibili anche se riferiti all'utilizzo del mezzo secondario ovvero di un altro veicolo sostitutivo idoneo, se congrui e proporzionati alla durata del tempo di impiego dello stesso nell'arco dei 12 mesi.

Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria è riconosciuta qualora il fatto che l'ha resa necessaria non sia dovuto a dolo e/o a colpa grave del conducente, operatore del soggetto assegnatario.

In tal caso ARES 118 e il Soggetto assegnatario valutano congiuntamente la convenienza di procedere alla manutenzione straordinaria o all'eventuale alienazione del mezzo qualora l'importo del danno superi gli **Euro 16.000,00 oltre iva**, al netto degli eventuali recuperi assicurativi. In caso di spesa maggiore il Soggetto assegnatario può, previa autorizzazione di ARES 118 (la sostituzione è sempre possibile, secondo la Convezione), sostituire il mezzo con un altro ai fini dell'avvio di un nuovo piano di ammortamento.

Carburante

I costi del carburante sono oggetto di rendiconto mensile separato, non concorrente alla formazione del tetto massimo rendicontabile, in base alla percorrenza effettiva del veicolo documentata tramite un prospetto riepilogativo con abbinamento tra codice mezzo, missione e relativa percorrenza prodotto dall'OdV. Ai fini della verifica di congruità della percorrenza, per ogni missione di soccorso è considerata la partenza dalla sede dichiarata, il raggiungimento del target, il raggiungimento dell'ospedale di riferimento, il rientro in postazione. Per le missioni con esito differente dal trasporto, viene computato il percorso dalla sede al raggiungimento del target e ritorno. Nel computo dei chilometri percorsi, in caso di stazionamento H12 su strada o comunque fuori dalla postazione o dalla sede di ricovero dell'ambulanza, sono considerate anche le distanze percorse da e per la sede o postazione.

Il costo rendicontabile del carburante sarà calcolato a partire dal prezzo del carburante alla pompa nella Regione Lazio pubblicato dal Ministero delle Imprese e del *Made In Italy* (MIMIT, già MISE) ex DM 31 marzo 2023, moltiplicato per i chilometri percorsi dal/i mezzo/i come da prospetto formulato e diviso il consumo medio – 6km/l per ASI, 10km/l per AM. Il prezzo medio alla pompa è aggiornato ogni mese sulla base dei valori pubblicati dal MIMIT relativi al mese precedente.

Ai fini della rendicontazione dei costi, oltre al riepilogo della percorrenza del mezzo associato alla postazione, è richiesta la presentazione delle fatture o ricevute quietanzate inerenti al rifornimento del mezzo o dei mezzi impiegati dall'OdV sulla postazione, con espressa indicazione della targa del veicolo cui sono riferite.

Oltre al costo del carburante è riconosciuto il rimborso anche dell'additivo AD BLUE o equivalente per l'importo di circa **Euro 400,00** ogni 30.000 km.

2 Attrezzature sanitarie

2.0	ATTREZZATURE SANITARIE
2.1	Manutenzione attrezzature sanitarie
2.2	Beni strumentali inferiori ad Euro 516,46

Le spese relative alle attrezzature sanitarie e ai beni strumentali inferiori ad Euro 516,46 sono imputate in base alla tipologia e all'utilizzo delle attrezzature e dei beni rendicontati. Rientrano nella voce manutenzione – oltre a quelle periodiche, correttive e straordinarie – le verifiche di sicurezza e funzionalità svolte con cadenza annuale o secondo le indicazioni dei relativi produttori sugli elettromedicali e sulle barelle e sedie in dotazione per l'attività di soccorso.

3 Costi di gestione della sede

3.0	COSTI DI GESTIONE SEDE
3.1	Locazione sede (alternativa all'ammortamento)
3.2	Pulizia sede e smaltimento rifiuti speciali
3.3	Spese condominiali
3.4	Costi utenze (gas, riscaldamento, telefono, energia elettrica, acqua)
3.5	Manutenzione ordinaria sede
3.6	Manutenzione straordinaria sede
3.7	Assicurazione sede
3.8	Imposte e tasse, inerenti alla sede

I costi inerenti alla gestione delle sedi operative e amministrative, nonché di rimesse, depositi o altre unità locali, sono riconosciuti limitatamente all'effettivo utilizzo per l'attività oggetto di convenzione, in proporzione agli spazi impiegati per lo svolgimento del servizio (anche quando si preveda una postazione distaccata dalla sede del soggetto assegnatario stesso). Rientrano tra i costi: le utenze, il canone di locazione, la pulizia (comprensivo di eventuale materiale consumabile) e le altre spese di gestione ordinaria dell'immobile.

Per ottenere il rimborso dei costi è necessario allegare le ricevute quietanzate dei canoni versati e le fatture relative alle altre spese. I costi saranno oggetto di accertamento per la congruità dei prezzi da parte di ARES 118.

La rendicontazione del canone di locazione dell'immobile è alternativa alla rendicontazione delle quote di ammortamento.

In caso di utilizzo di un'unica postazione fisica (sede) per più Postazioni Territoriali, fermo restando il rispetto dei requisiti complessivi dell'immobile previsti dal D.lgs. 81/08 in tema di luoghi di lavoro e della Convenzione in relazione a spazi e collocazione geografica, il costo massimo rendicontabile per ogni voce è la somma dei tetti massimi previsti per singola postazione. Ai fini del rendiconto, i costi complessivi saranno ripartiti in parti uguali tra le postazioni di riferimento, salvo diversa ripartizione opportunamente documentata dall'OdV.

4 Costi del personale

4.0	COSTI DEL PERSONALE
4.1	Personale dipendente - autista soccorritore €20,83 / ora (comprensivo notturno festivo)
4.1b	Volontariato - autista soccorritore e soccorritore €5,60 / ora rimb. all'OdV
4.2	Personale dipendente o collaboratore - infermiere €25,71 / ora (comprensivo notturno festivo)
4.2b	Personale dipendente o collaboratore - medico €50,00 / ora (comprensivo notturno festivo)
4.3	Personale dipendente - amministrativo €25,08 / ora
4.4	Spese per attività amministrative (studio commercialista)
4.5	Spese per consulenze dipendenti (consulente del lavoro)
4.6	Spese per abbigliamento (personale dipendente)
4.7	Spese pasti (personale dipendente) fino a €10,00 / pasto
4.8	Spese per assicurazioni (personale dipendente - esclusa Inail, già inserita al punto 4.1)
4.9	Spese per accertamenti sanitari obbligatori, prevenzione e sicurezza (personale dipendente)
4.10	Formazione del personale dipendente e volontario
4.11	Direzione Sanitaria

Il personale impiegato deve essere assunto con regolare rapporto di lavoro dipendente o assimilato (in breve "dipendente") direttamente dall'Associazione facendo riferimento al **CCNL di riferimento del settore emergenza-urgenza extraospedaliera e del trasporto sanitario per il personale delle Organizzazioni di Volontariato e di altri Enti del Terzo Settore siglato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative**. Non sono ammessi dipendenti provenienti da altri Soggetti o da lavoro somministrato, escludendo la possibilità di qualsiasi altra forma di rapporto, ad eccezione di figure professionali in libera professione con regolare partita Iva.

I costi sostenuti per le retribuzioni del personale dipendente saranno considerati ammissibili ove documentati tramite i report delle ore svolte da ogni singolo dipendente limitatamente all'attività prestata in convenzione con ARES 118. Per gli assegnatari gestori di più di una postazione, i report possono essere prodotti in forma complessiva e la spesa massima rimborsabile è calcolata come somma delle relative voci previste per ogni postazione. Per il personale subordinato, è richiesta *una tantum* la presentazione del contratto di lavoro con indicazione dell'inquadramento, come stabilito dall'art. 3. del regolamento. Per il personale in libera professione, la richiesta di rimborso deve essere documentata da regolare fattura (bollata ai sensi di legge) rilasciata dal professionista, relativamente alla quale sarà corrisposto il rimborso.

Non possono essere conteggiate le ore prestate dal singolo dipendente per servizi non inerenti all'attività oggetto di rendicontazione.

All'Associazione sarà riconosciuto il "costo azienda" orario ovvero il costo totale del personale dipendente, comprese indennità notturne e festive, IRAP, ferie, accantonamento del TFR e altro. Per il conteggio dei massimi rendicontabili si fa riferimento ai valori orari presenti in tabella. L'inquadramento nei livelli e categorie contrattuali deve rispettare quanto previsto dal CCNL applicato. Sulla base del CCNL utilizzato, l'OdV dovrà elaborare il costo aziendale orario aggiornato, documentandolo ai fini dell'approvazione da parte di ARES 118.

Per il rimborso del personale amministrativo e di coordinamento è riconosciuto tramite la presentazione del contratto delle unità di personale assunto con **CCNL di riferimento del settore emergenza-urgenza extraospedaliera e del trasporto sanitario per il personale delle Organizzazioni di Volontariato e di altri Enti del Terzo Settore siglato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative** e il report delle presenze. Se non deducibile dal prospetto delle ore svolte, relativamente a ogni unità di personale è richiesta l'indicazione della percentuale di impiego sull'attività in convenzione con ARES 118. Eventuali eccedenze orarie dei dipendenti amministrativi e di coordinamento non rendicontate nella voce 4. Personale possono essere rendicontate a valere sulla voce 8.

Lo scostamento dovuto alle eventuali ore di straordinario svolte dal personale dipendente operativo, imputabili all'attività oggetto di convenzione, deve essere opportunamente documentato attraverso la presentazione dettagliata dei servizi effettuati e delle ore svolte oltre il turno programmato, per singola postazione e per singolo dipendente.

Consulenze amministrativo-contabili

Gli eventuali costi sostenuti dal Soggetto assegnatario relativi alla consulenza dello studio commercialista sono da imputare alla relativa voce, al cui interno rientra anche il costo del/dei professionisti di settore delle materie direttamente afferenti l'attività convenzionale (commercialista, revisore dei conti, organo di controllo, RSPP, privacy, ecc...)"

Dette fatture dovranno recare indicazione comprensibile dell'ambito di attività cui si riferiscono, per consentire la valutazione della congruità dell'importo richiesto a rimborso in relazione all'attività prestata dall'Associazione in favore di ARES 118 (ad es. n. dipendenti gestiti). Ove ciò non fosse possibile, la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, che attesti la misura in cui i succitati costi siano riferibili all'attività prestata in favore di ARES 118, fermo restando che ARES 118 può escludere il rimborso dei costi ritenuti eccessivi o non pertinenti allo svolgimento del servizio.

Consulenza per dipendenti

Gli eventuali costi sostenuti dal Soggetto assegnatario relativi alla consulenza per l'elaborazione stipendiale sono da imputare alla relativa voce. Dette fatture dovranno recare indicazione

comprensibile dell'ambito di attività cui si riferiscono, per consentire la valutazione della congruità dell'importo richiesto a rimborso in relazione all'attività prestata dall'Associazione in favore di ARES 118 (ad es. n. dipendenti gestiti). Ove ciò non fosse possibile, la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, che attesti la misura in cui i succitati costi siano riferibili all'attività prestata in favore di ARES 118, fermo restando che ARES 118 può escludere il rimborso dei costi ritenuti eccessivi o non pertinenti allo svolgimento del servizio.

Abbigliamento

Per il personale dipendente e collaboratore sanitario la dotazione prevista deve essere conforme alle prescrizioni delle vigenti norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla quantità, tipologia e frequenza di sostituzione dei DPI e degli altri capi di vestiario, come indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'OdV nonché dall'eventuale regolamento interno in materia. Le combinazioni di capi in dotazione devono essere specificamente adatte all'uso in ambito di emergenza sanitaria extraospedaliera, certificate per l'alta visibilità in classe III ai sensi della normativa EN20471:2017. Il personale dipendente o collaboratore impiegato in attività operativa deve sempre utilizzare le combinazioni di vestiario e i DPI previste dall'OdV. Sulle uniformi deve essere riportato il logo e il nome dell'OdV.

Il rimborso delle spese per l'abbigliamento dei dipendenti e dei collaboratori sanitari è subordinato alla presentazione del registro di consegna dei capi al personale.

Rimborso pasti

Le spese relative sostenute dall'OdV per assicurare il pasto ai dipendenti sono rimborsabili nel limite di un buono pasto dell'importo massimo di **Euro 10,00** ogni 12h di servizio e massimo un buono a persona ogni 24h. Le spese relative ai pasti per le figure amministrative e di coordinamento non sono rimborsabili. Per la rendicontazione dei costi, l'OdV deve presentare la fattura di acquisto dei buoni, corredata da quietanza, unitamente al foglio firme o altro documento comprovante l'attribuzione personale dei buoni ai dipendenti fruitori.

Assicurazioni del personale

Il Soggetto assegnatario, a fronte dell'attività svolta, è obbligato a stipulare polizze assicurative per RCT e per la copertura di malattie, infortuni e rischi professionali, per il personale dipendente. L'assicurazione dei dipendenti, oltre a quanto stabilito dagli obblighi di legge, deve coprire i rischi e i danni derivanti da infezione HIV e da malattie da contagio. Nel caso in cui le predette polizze prevedessero franchigie e/o scoperti il Soggetto assegnatario non potrà opporre ad ARES 118, nemmeno parzialmente, le stesse e dovrà garantire ai Terzi danneggiati il pieno risarcimento di tutti i danni subiti. Sono ammissibili a rimborso le quote assicurative dei Presidenti o dei legali rappresentanti delle OdV in qualità di datori di lavoro. Le spese per l'assicurazione obbligatoria INAIL sono ricomprese nel costo orario del personale dipendente e non possono essere ammesse a rendiconto nella voce assicurazioni.

Accertamenti sanitari obbligatori

L'Associazione è tenuta a indicare nel preventivo i costi che dovrà sostenere per gli accertamenti sanitari e per gli adempimenti di prevenzione e protezione relativamente al personale indicato in convenzione. Il costo sarà riconosciuto, previa presentazione della fattura rilasciata dall'ambulatorio, con indicazione del nominativo del dipendente e della tipologia di esame effettuato. Saranno riconosciuti solo gli esami prescritti in adempimento a normativa vigente.

Formazione

I costi di formazione del personale dipendente e volontario saranno considerati ammissibili ove dalla documentazione presentata (fatture quietanzate o ricevute di pagamento) si evinca il riferimento a personale che svolge servizio per ARES 118.

In caso di formazione svolta *in house* (da formatori interni) saranno riconosciuti i costi di acquisto del materiale didattico oltre al costo stipendiale dei formatori o l'eventuale rimborso ai volontari, purché conforme alle norme applicabili e opportunamente documentato.

Il costo sarà riconosciuto, previa presentazione della fattura rilasciata dall'ente di formazione/formatore, con indicazione del nominativo del personale che ha fruito della formazione. Saranno riconosciuti solo i corsi di formazione previsti dalla normativa vigente e/o riferibili all'impiego del personale formato nel contesto del soccorso extraospedaliero.

Direzione Sanitaria

Le consulenze e le spese per attività legate alla direzione sanitaria, ivi incluse quelle per le funzioni proprie del Direttore Sanitario, riferite esclusivamente alle attività del soccorso sanitario oggetto di convenzione, sono riconosciute a fronte della presentazione del contratto e delle fatture quietanzate o delle lettere di incarico (se personale dipendente).

4b. Rimborso per l'impiego del Volontariato

Il rimborso all'OdV dei costi relativi all'impiego del Volontariato, sia per la composizione dell'equipaggio minimo dei mezzi di soccorso, sia in forma aggiuntiva ad esso (terzo membro soccorritore a bordo dei mezzi ASI, terzo membro autista-soccorritore a bordo dei mezzi AM), è riconosciuto solo per le ore effettive di servizio prestate dai volontari e documentate dall'OdV.

Ai fini della quantificazione delle ore di servizio effettuate dai Volontari, è richiesta la produzione dell'estratto dei turni per ogni postazione.

4.1b	IMPIEGO DEL VOLONTARIATO
4.1c	Spese per abbigliamento (41,04€/12h)
4.1d	Spese pasti € 10,00 / pasto (10€/12h)
4.1e	Spese per assicurazioni (8,21€/12h)
4.1f	Spese per accertamenti sanitari obbligatori, prevenzione e sicurezza (8€/12h)
4.1g	Spese di trasferta (solo se preventivamente autorizzate)

Il rimborso mensile ammissibile per l'impiego del Volontariato su ogni postazione è calcolato come il prodotto tra la somma delle quote orarie espresse in tabella, pari a **Euro 5,60/ora** a volontario, e le ore di servizio prestate e documentate. Sono escluse dal conteggio le spese di trasferta, poiché rimborsabili solo se espressamente e preventivamente autorizzate.

Le soglie sono soggette ad osmosi interna, nel limite del massimo rendicontabile orario per singolo volontario, ad eccezione del rimborso del pasto che non può subire incrementi.

Abbigliamento

Per il personale volontario la dotazione prevista deve essere conforme alle prescrizioni delle vigenti norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla quantità, tipologia e frequenza di sostituzione dei DPI e degli altri capi di vestiario, come indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'OdV nonché dall'eventuale regolamento interno in materia, anche in considerazione della frequenza dell'attività svolta dal singolo volontario. Le combinazioni di capi in dotazione devono essere specificamente adatte all'uso in ambito di emergenza sanitaria extraospedaliera, certificate per l'alta visibilità in classe III ai sensi della normativa EN20471:2017.

Il personale volontario impiegato in attività operativa deve sempre utilizzare le combinazioni di vestiario e i DPI previste dall'OdV. Sulle uniformi deve essere riportato il logo e il nome dell'OdV. Il rimborso delle spese per l'abbigliamento dei volontari è subordinato alla presentazione del registro di consegna dei capi al personale.

Rimborso pasti

Le spese relative ai pasti dei volontari sono rimborsabili nel limite massimo pari a un pasto ogni H 12 ore di servizio continuativo, a prescindere dalla fascia oraria (diurna o notturna) di copertura e dal ruolo ricoperto in equipaggio.

Il rimborso per ciascun pasto è pari massimo ad **Euro 10,00** per i volontari e non può subire incrementi.

Per la rendicontazione dei costi, l'OdV deve presentare la fattura di acquisto dei buoni pasto/spesa, corredata da quietanza, unitamente al foglio firme o altro documento comprovante l'attribuzione personale dei buoni ai volontari fruitori.

Assicurazioni dei Volontari

Il Soggetto assegnatario, a fronte dell'attività svolta, è obbligato a stipulare polizze assicurative per RCT e per la copertura di malattie, infortuni e rischi professionali, per il personale volontario. L'assicurazione dei volontari, oltre a quanto stabilito dagli obblighi di legge, deve coprire i rischi e i danni derivanti da infezione HIV e da malattie da contagio. Nel caso in cui le predette polizze prevedessero franchigie e/o scoperti il Soggetto assegnatario non potrà opporre ad ARES 118, nemmeno parzialmente, le stesse e dovrà garantire ai Terzi danneggiati il pieno risarcimento di tutti i danni subiti. L'Associazione è tenuta a mantenere e aggiornare il registro dei volontari, inserendo anche i volontari occasionali. I nominativi dei volontari non occasionali e occasionali iscritti nel registro devono essere comunicati ad ARES 118 attraverso il portale. L'assicurazione deve essere numerica e deve essere riferita al numero dei volontari di cui la Associazione dispone.

Per ottenere il riconoscimento del suddetto costo, a inizio anno dovrà essere fornita prova dell'avvenuto pagamento del premio per il periodo di riferimento (anno). Nei successivi rendiconti mensili periodici, ove riferiti allo stesso gruppo di personale, potrà farsi semplicemente riferimento alla documentazione già presentata in occasione del primo, sino a scadenza del periodo di copertura. Il rimborso del costo di assicurazione sarà garantito per il numero dei volontari impiegati nel servizio svolto in favore di ARES 118, secondo quota per volontario, riportato alle ore di servizio effettuato.

Accertamenti sanitari obbligatori

L'Associazione è tenuta a indicare nel preventivo il costo per la voce accertamenti sanitari obbligatori - adempimenti prevenzione e protezione dei volontari. I costi per gli accertamenti sanitari da garantire obbligatoriamente al personale volontario saranno considerati ammissibili ove espressamente riferiti al personale stesso, con individuazione nominativa in sede di rendicontazione.

Spese di trasferta

Per le spese di viaggio documentate con titoli di viaggio / ricevute prodotte dal volontario, il rimborso massimo è di **Euro 10,00** per turno, a valere sul massimo rendicontabile per l'impiego del volontariato (in alternativa alla rendicontazione delle voci di costo già valorizzate). Per spostamenti con mezzo proprio o della Associazione viene riconosciuto il medesimo rimborso massimo per turno, da verificare in base ai Km effettuati e documentati.

Per ottenere il riconoscimento di suddetti costi, l'OdV deve presentare la documentazione inerente all'istanza di rimborso del volontario, corroborata dai documenti sopra indicati e dalla modulistica prevista dall'OdV conforme alle normative vigenti, nonché copia contabile del bonifico effettuato al volontario per il rimborso delle spese.

Servizio Civile Universale

L'impiego dei Volontari in Servizio Civile Universale è assimilato a quello del volontariato dell'OdV, ai sensi della Convenzione. Sono ammissibili a rimborso, all'interno delle soglie previste dalla tabella, le medesime spese previste per il Volontariato, salvo quelle già coperte dal progetto di SCU o in qualsiasi altra forma assorbite dal contributo erogato da altri enti pubblici per lo svolgimento delle attività.

5 Materiale sanitario di consumo

5.0	MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO
5.1	Materiale sanitario di consumo
5.2	Ossigeno e noleggio bombole
5.3	Piastre DAE, batterie DAE, elettrodi ECG

I costi di materiale sanitario di consumo, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i farmaci, sono considerati ammissibili ove riferiti ai materiali previsti per l'attività di soccorso. Il costo riconosciuto per i materiali sarà riferito a costi standard, individuati in base ai prezzi di acquisto rinvenibili sul mercato. Per ottenere il riconoscimento del suddetto costo dovranno essere presentate le fatture quietanzate relative agli acquisti del suddetto materiale complete dell'indicazione del costo unitario.

6 Costi amministrativi

6.0	COSTI AMMINISTRATIVI
6.1	Spese postali
6.2	Imposte e tasse
6.3	Cancelleria
6.4	Canoni di manutenzione
6.5	Consulenze (specificare)

Per attività di consulenza, è riconosciuto un rimborso a fronte della presentazione della documentazione comprovante il tipo di consulenza, necessariamente coerente con l'attività svolta. È riconosciuto un rimborso per canoni e contratti di manutenzione su attrezzature, apparecchiature e altro materiale inerente all'attività svolta (ad esempio gli estintori e gli altri presidi antincendio a bordo dei mezzi e all'interno delle sedi), opportunamente documentata.

7 Quote ammortamento

7.0	QUOTE AMMORTAMENTO	
7.1	Edifici	3%
7.2	Costruzioni leggere (es. tettoie)	10%
7.3	Mobili ed arredamento	10%
7.4	Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%
7.5	Impianti	12,5%
7.6	Attrezzatura generica	12,5%
7.7	Attrezzatura specifica	12,5%
7.8	Apparecchiature elettromedicali	20%
7.9	Macchine elettroniche (hardware)	20%
7.10	Software	20%

7.11	Ambulanze 1 + 25% del mezzo sostitutivo	20% + 5%
7.12	Spese ristrutturazione locali, migliorie su beni di terzi	durata contratto di locazione o, se minore, 5 anni

Il riferimento, in via generale, per i coefficienti di ammortamento applicabili è costituito dal D.M. 31 dicembre 1988 e s.m.i., gruppo XXI servizi sanitari. Le quote iscritte a bilancio e le rispettive aliquote di ammortamento applicate vengono valutate da ARES 118 in sede di verifica, anche in funzione della natura nel bene rendicontato, della sua funzionalità e durevolezza. Ai fini del riconoscimento delle quote di ammortamento il Soggetto assegnatario è tenuto alla presentazione del libro cespiti aggiornato.

Le quote percentuali di ammortamento, riferite al valore totale del bene oggetto di rendiconto, non possono essere superate, ferma restando la variabilità del tetto massimo rendicontabile nella voce di costo 7. soggetta a osmosi interna. (Es. i software acquistati possono avere valore eccedente rispetto al tetto massimo rendicontabile, ma potranno essere rendicontati per un massimo del 20% annuale, ad invarianza del valore totale rendicontabile previsto dalla convenzione).

Il rimborso per l'uso degli automezzi utilizzati è riparametrato su 60 mesi, fermo restando il rispetto delle quote di ammortamento in caso di veicoli di proprietà, comprensivo di oneri accessori e finanziari oltre iva. Tali costi devono essere imputati in rendicontazione sulla base del piano di ammortamento e non sulla durata contrattuale. Per i singoli veicoli, la rendicontazione degli oneri di leasing o noleggio è alternativa alla rendicontazione secondo il piano di ammortamento.

Il rimborso per l'utilizzo del bene sarà riconosciuto per i mesi di impiego nell'ambito del servizio in convenzione con ARES 118.

In caso di acquisizione del mezzo mediante contratti di leasing, noleggio o finanziamento che comprendano anche la manutenzione ordinaria del mezzo, il cambio pneumatici, l'assicurazione e la polizza kasco, oltre all'eventuale acquisto degli elettromedicali, le Associazioni dovranno dichiararlo producendo il contratto in fase di avvio della convenzione e a ogni rendicontazione sarà necessario trasmettere esclusivamente il saldo della rata.

Il rimborso massimo ammissibile, per ciascuna postazione H24 e H12 comprende anche il 25% del valore totale del mezzo sostitutivo e degli eventuali servizi e polizze ad esso associati, valutata l'esigenza di assicurare la continuità del servizio in caso di interventi manutentivi, guasti, revisione periodica e altre interruzioni dell'operatività del mezzo primario da sostituire con un altro veicolo idoneo entro 1h, ai sensi della Convenzione. Tale percentuale è applicata al piano di ammortamento o alla rata del contratto di leasing o noleggio del mezzo sostitutivo.

I costi per l'utilizzo di ambulanze e automediche sono ammissibili a condizione che altri finanziamenti o contributi non abbiano contribuito all'acquisto dei beni in oggetto. Questa circostanza dovrà essere oggetto di apposita autodichiarazione relativa alla eventuale quota di finanziamenti e contributi ricevuti per l'acquisto del mezzo o delle attrezzature, da produrre insieme al resto della documentazione.

Possono essere oggetto di rendiconto gli anticipi finanziari versati per l'accensione dei leasing o relativi ai contratti di acquisto, nel limite massimo indicato, purché il veicolo sia stato acquistato non oltre i 60 giorni antecedenti alla data di avvio della convenzione.

Qualora l'autorizzazione regionale per l'esercizio dell'attività di soccorso relativa al mezzo dovesse essere efficace successivamente alla data di immatricolazione del mezzo, il valore massimo mensile sarà riparametrato relativamente ai mesi di effettivo utilizzo, fino al limite dei 5 anni (60 mesi – i mesi per autorizzazione regionale), fatto salvo inerzie dipendenti dall'OdV.

Per ogni automezzo, in caso di percorrenza chilometrica per il servizio oggetto di convenzione superiore ai 30.000 km annui, vengono consentiti ammortamenti accelerati che sono da correlare ad un periodo di recupero dell'investimento inferiore a cinque anni. Tale tipologia di ammortamento è alternativa a quella ordinaria e deve essere richiesta dal Soggetto Assegnatario al termine del primo

anno di attività in cui si verifica lo sfioramento e deve essere mantenuta sino al completamento del piano di ammortamento. I maggiori oneri derivanti dall'ammortamento accelerato del veicolo saranno estranei al tetto massimo rendicontabile per postazione e oggetto di rendicontazione nell'ultimo semestre dell'anno.

8- Spese indirette e di gestione e coordinamento

8.0	COSTI INDIRETTI, SPESE DI GESTIONE E SVILUPPO ASSOCIATIVO
8.1	Costi indiretti correlati all'attività in convenzione e spese sostenute per attività di rendicontazione, coordinamento, reclutamento e coinvolgimento del Volontariato

Sono rimborsati esclusivamente i costi indiretti derivanti dall'attività oggetto della convenzione e le spese eventualmente sostenute dall'OdV o dalla propria Rete Associativa Nazionale o da altra OdV esplicitamente incaricata dalla firmataria, necessarie o strumentali al servizio oggetto della presente convenzione e/o per attività amministrative di rendicontazione e coordinamento a questo riferite, incluse quelle di supporto, reclutamento e promozione del Volontariato. Resta esclusa qualsiasi forma di costo indiretto forfettario, margine di gestione, utile o altra forma di remunerazione del rischio, in linea con i principi di ristoro del costo effettivamente sostenuto ex art. 56 c. 2 del D.lgs. 117/17.

Tali spese sono rimborsabili fino ad un importo massimo pari ad **Euro 15.000,00** per postazione H 24 e **Euro 7.500** per postazione H 12. Per le OdV che gestiscono più di una postazione, l'importo è proporzionalmente ridotto secondo la seguente tabella:

POSTAZIONI COMPLESSIVAMENTE GESTITE (H24 + H12)	VDC 8.0 H24	VDC 8.0 H12
Da 1 a 3	15.000€	7.500€
Da 4 a 6	12.500€	6.250€
Oltre 6	10.000€	5.000€

Ai fini del riconoscimento, l'OdV o la propria rete dovrà trasmettere annualmente, in occasione del secondo rendiconto semestrale, una relazione descrittiva dell'attività di coordinamento svolta internamente o in favore della propria Rete, indicando a titolo esemplificativo il numero di volontari coinvolti nell'attività erogata per ARES 118, il numero di ore di coordinamento effettuate da parte del proprio personale, il numero di nuovi volontari reclutati e iscritti nei propri elenchi e ogni altra attività di supporto al volontariato, coordinamento e gestione svolta in ragione della convenzione con ARES 118. Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, la redazione delle procedure operative rivolte al Volontariato, il coordinamento logistico dell'attività, l'implementazione di sistemi digitali di gestione ed efficientamento, le attività promozionali e divulgative inerenti al Volontariato, ecc. Alla relazione sono allegati i documenti comprovanti le spese sostenute in congruità a quanto descritto.

Gli acconti e i saldi sono erogati da ARES 118 esclusivamente all'OdV firmataria della convenzione, sulla base delle modalità ivi disciplinate. Quando il rendiconto comprende spese sostenute dalla Rete Associativa Nazionale o da altra OdV della stessa, con funzioni di supporto o coordinamento, l'OdV firmataria è tenuta a presentare in sede di rendicontazione il successivo ribaltamento o pagamento delle relative somme al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, mediante presentazione di copia della disposizione di pagamento tracciabile ai sensi dell'art. 3 della L. 136/10.

L'erogazione è comunque subordinata alla verifica della correttezza dei giustificativi presentati, alla verifica della congruità del contenuto della relazione rispetto al servizio oggetto di convenzione e alla trasmissione ad ARES 118 di tutti i prospetti di rendicontazione riferiti alle postazioni per le quali le spese oggetto del presente punto sono chieste a rimborso, fermo restando il valore massimo rendicontabile.

I valori massimi rendicontabili annui per ciascuna tipologia di postazione sono definiti dagli allegati **A, B, C e D**, parte integrante del presente regolamento.

Come previsto dalla Convenzione, almeno una volta l'anno è convocato dall'ARES 118 un tavolo di confronto con le ODV per la revisione degli importi massimi rendicontabili riferiti all'attività, con

riferimento all'adeguamento all'inflazione, all'eventuale aggiornamento dei CCNL applicati, e al costo delle materie prime e ogni eventuale ulteriore scostamento tra i costi ipotizzati e quelli reali. Nell'ambito del medesimo tavolo verranno valutate anche le percentuali di effettivo incremento del volontariato nello svolgimento del servizio.